

	ACCORDO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO PER SVOLGIMENTO DI	
	ATTIVITA' MUSICALE PRESSO HOSPICE CASCINA BRANDEZZATA	
	<p style="color: red; text-align: center;">DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 1891 del 20/05/2025 - Allegato Utente 1 (A01)</p> <p style="text-align: center;">TRA</p>	
	Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico , con sede legale a	
	Milano, in Via Francesco Sforza 28, CF e P.IVA 04724150968, rappresentata dal Dott.	
	Matteo Stocco, in qualità di Direttore Generale (di seguito denominata "Policlinico")	
	E	
	ASSOCIAZIONE PIANO CITY MILANO , con sede legale in Milano, Via Soperga 41,	
	P.IVA 10613350965 - CF 97810670154, rappresentata da SILVIO SANTINI, di seguito	
	denominata "Associazione",	
	PREMESSO CHE	
	– l'Hospice E Cure Palliative Cascina Brandezzata, Struttura del Policlinico, sito in	
	Milano, via Ripamonti n. 428 è un luogo per i malati e le loro famiglie dove si	
	pratica una buona medicina attenta ai bisogni di pazienti e famiglie;	
	– che la l'Associazione, sin dal 2011, organizza festival diffusi in tutta la città di	
	Milano, portando avanti un progetto innovativo, che vede il coinvolgimento di	
	istituzioni, artisti, associazioni e partner, ribaltando le dinamiche ordinarie: <i>"la</i>	
	<i>musica che non aspetta il pubblico, ma gli va incontro nelle piazze, nelle case e</i>	
	<i>in spazi non convenzionali, invadendo pacificamente tutto lo spazio urbano"</i> ;	
	– che la collaborazione tra le parti rappresenta per i familiari dei malati, per i	
	pazienti e per gli operatori un valore che conferisce concretezza e completezza	
	alla mission delle Cure Palliative e della SSD Hospice Cascina Brandezzata;	
	Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:	
	Art. 1. Oggetto del contratto:	
	1	

	La mancata applicazione o la palese violazione delle norme in materia di sicurezza	
	comporterà l'annullamento e il rinvio dell'esecuzione alla prima data utile, senza	
	che ciò dia diritto ad alcuna pretesa risarcitoria.	
	Art. 5. Riprese video e registrazioni	
	Sono escluse da questo accordo eventuali registrazioni audio/video che saranno	
	oggetto di trattativa separata, fatto salvo il diritto di cronaca per un massimo di tre	
	minuti e la documentazione audio, video e fotografica per uso archivio.	
	Art. 6. Forza maggiore	
	Nel caso in cui Policlinico o l'Orchestra siano nell'impossibilità assoluta di dare corso	
	alla prestazione specificata all'Art. 1 del presente contratto a causa di un	
	avvenimento riconducibile ad una causa di forza maggiore, le Parti sono sollevate	
	dagli obblighi stabiliti in questo contratto che sarà risolto per impossibilità	
	soppravvenuta ai sensi dell'art. 1463 cc (impossibilità totale).	
	Art. 7. Codice etico e comportamentale	
	Le Parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etici e di	
	comportamento di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi	
	ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto,	
	comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei Codici	
	Etici e di comportamento da parte dei Contraenti comporterà la risoluzione del	
	diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere e	
	ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed	
	onorabilità.	
	Art. 8. Trattamento dati personali	
	Nell'esecuzione del presente Accordo, con riferimento al trattamento dei dati	
	personali degli Interessati eventualmente coinvolti, le Parti si impegnano al rispetto	
	3	

	dei principi di lealtà, correttezza e trasparenza, in conformità alle prescrizioni del	
	Regolamento UE 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di	
	protezione dei dati personali.	
	In relazione ai rapporti in tema di data protection, ciascuna Parte agirà come	
	Titolare autonomo per gli adempimenti di propria competenza e tratterà i soli dati	
	strettamente necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo.	
	In ogni caso, per le operazioni di trattamento le Parti si impegnano a garantire che	
	queste saranno svolte da soggetti debitamente autorizzati e formati	
	all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al	
	trattamento, nonché con l'adozione di misure di sicurezza atte a garantire la	
	riservatezza e la sicurezza dei dati trattati in accordo all'art. 32 GDPR.	
	Art. 9 – Durata, recesso e risoluzione consensuale dell'Accordo	
	1. Il presente Accordo ha durata triennale con decorrenza dalla data di	
	sottoscrizione.	
	2. Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente Accordo ovvero di risolverlo	
	consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione	
	scritta da trasmettere all'altra Parte con raccomandata A/R e/o PEC da inviarsi	
	nel rispetto di un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.	
	3. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e	
	non incidono sull'attività già eseguita.	
	Art. 10 – Copertura Assicurativa	
	1. ASSOCIAZIONE PIANO CITY MILANO garantisce, fin dalla sottoscrizione della	
	presente Convenzione, che il proprio personale interessato dalle attività oggetto	
	della Convenzione stessa beneficerà di idonea copertura assicurativa per quanto	
	concerne sia gli infortuni, sia la responsabilità civile.	
	4	

	2. Policlinico garantisce, fin dalla sottoscrizione della presente Convenzione, che il proprio personale coinvolto nelle attività oggetto della Convenzione stessa beneficerà di idonea copertura assicurativa per quanto concerne sia gli infortuni, sia la responsabilità civile.	
	Art. 11 - Controversie	
	1. Le Parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione della presente Convenzione.	
	2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo in via "bonaria", le Parti accettano la competenza del Foro di Milano.	
	Art. 12 - Norme finali	
	In caso di necessità, per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si applicheranno le normative vigenti, con particolare riferimento al Codice Civile in materia di contratti.	
	Art. 13 – Imposta di bollo e Registrazione	
	Il presente Accordo viene redatto in un unico originale elettronico e sottoscritto digitalmente ed è soggetto:	
	1. ad imposta di bollo a carico del Policlinico, corrisposta in modo virtuale. Autorizzazione n. 59666/2005 del 07/10/2005, in ottemperanza del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e successive modificazioni;	
	2. a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986. Gli eventuali oneri di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.	
	LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO	
	per Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico	
	Il Direttore Generale Dott. Matteo Stocco (firmato digitalmente)	
	5	

[illegible]